

A tutti Clienti  
Loro Sedi

Circolare n. 48-2025

**Oggetto: Accordo regionale del CCNL Legno e Lapidei Artigianato**

Lo scorso 21 maggio 2025 Confartigianato Imprese Lombardia, Cna Lombardia, Claii Lombardia, Casartigiani Lombardia, Fillea Cgil Lombardia, Filca Cisl Lombardi e Fenealuil Lombardia hanno siglato il rinnovo del CIRL per i settori Legno Arredamento, Mobili, Escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei.

Tale accordo si applica ai lavoratori delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia.

L'accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino **al 30 giugno 2029**.

I punti chiave del contratto riguardano principalmente:

- Malattia;
- Elemento Regionale Lombardia;
- Welfare aziendale contrattuale;

**Malattia**

Dal 21 maggio 2025, ad integrazione e parziale modifica di quanto disposti dagli articoli 49 e 49 bis del CCNL Area Legno-Lapidei vigente, durante i primi 3 giorni di malattia (detto periodo di carenza), per i casi in cui non è prevista l'integrazione economica a carico del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione.

Nel corso di ciascun anno di calendario (*dal 1° gennaio al 31 dicembre*) il trattamento economico, a carico del datore di lavoro, di cui al comma precedente, è corrisposto al 100% per i primi tre eventi di malattia, mentre cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.

**Elemento regionale Lombardia**

**Dal 1° novembre 2025** l'istituto denominato **"Incremento economico regionale"** cesserà di essere erogato e verrà sostituito con **"Elemento Regionale Lombardia"** (ERL).

I relativi importi lordi mensili sono pari a:

**Legno Arredamento**

| Livello | Imp. Premio Prod. Regionale al 31/10/2025 | Imp. ERL dal 1° novembre 2025 | Imp. ERL dal 1° luglio 2026 | Imp. ERL dal 1° febbraio 2027 |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| AS      | 90,59                                     | 111,68                        | 122,22                      | 132,77                        |
| A       | 81,91                                     | 101,57                        | 111,40                      | 121,22                        |
| B       | 69,98                                     | 87,95                         | 96,93                       | 105,92                        |
| CS      | 60,43                                     | 82,40                         | 90,99                       | 99,58                         |
| C       | 60,43                                     | 76,83                         | 85,03                       | 93,23                         |

| Livello | Imp. Premio Prod. Regionale al 31/10/2025 | Imp. ERL dal 1° novembre 2025 | Imp. ERL dal 1° luglio 2026 | Imp. ERL dal 1° febbraio 2027 |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| D       | 53,45                                     | 68,95                         | 76,70                       | 84,45                         |
| E       | 47,77                                     | 62,45                         | 69,79                       | 77,13                         |
| F       | 47,77                                     | 56,54                         | 63,44                       | 70,34                         |

### Marmo Lapidei

| Livello | Imp. Premio Prod. Regionale al 31/10/2025 | Imp. ERL dal 1° novembre 2025 | Imp. ERL dal 1° luglio 2026 | Imp. ERL dal 1° febbraio 2027 |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1       | 24,27                                     | 46,38                         | 57,43                       | 68,49                         |
| 2       | 21,69                                     | 42,42                         | 52,78                       | 63,15                         |
| 3       | 17,04                                     | 35,09                         | 44,12                       | 53,14                         |
| 4       | 15,49                                     | 32,42                         | 40,88                       | 49,35                         |
| 5       | 14,46                                     | 30,75                         | 38,90                       | 47,04                         |
| 6       | 13,43                                     | 28,97                         | 36,74                       | 44,51                         |
| 7       | 11,36                                     | 25,81                         | 33,03                       | 40,26                         |

Gli importi erogati a titolo di E.R.L. rappresentano retribuzione su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso.

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato gli importi di cui sopra sono riconosciuti applicando le percentuali di cui all' articolo 55 del vigente CCNL.

### Welfare Aziendale Contrattuale

Dal 1° gennaio 2025, annualmente le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore pari a euro 25,00 per ciascun mese di servizio prestato nell'anno presso l'impresa, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Hanno diritto al welfare i lavoratori, che hanno superato il periodo di prova, ed in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con:

- contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato.

Per i lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione, il valore spettante è pari a euro 12,50.

In caso di rapporto di lavoro intermittente, gli strumenti di welfare sono resi disponibili con i seguenti valori:

*Dr. Paolo Dalmaschio*

*Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo*

- euro 25,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 50% delle ore lavorabili nel mese;
- euro 12,50 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 25% delle ore lavorabili nel mese;

mentre non sono dovuti ai lavoratori che hanno lavorato meno del 25% delle ore lavorabili nel mese.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore perde il diritto agli strumenti di welfare non ancora maturati al momento di presentazione delle dimissioni o di comunicazione della risoluzione del rapporto.

Gli strumenti welfare maturati devono essere resi disponibili al lavoratore entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.

I periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata non danno diritto agli strumenti welfare.

I suddetti importi sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR e di ogni altro istituto contrattuale.

Gli strumenti di welfare sono resi disponibili da ciascuna azienda:

- nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da maggio a ottobre;
- nel mese di maggio per i valori maturati nei mesi da novembre a aprile.

**Limitatamente all'anno 2025** gli strumenti di welfare sono applicabili ai soli lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo (*ossia dal 21 maggio 2025*) o assunti successivamente a tale data, e resi disponibili:

- nel mese di agosto per i valori maturati nei mesi da gennaio 2025 a maggio 2025;
- nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da giugno 2025 a ottobre 2025.

Le parti si impegnano, in caso di modifica della normativa vigente, a incontrarsi per valutare impatto e conseguenze di tali modifiche normative, fermo restando il valore convenuto nel presente accordo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 10 settembre 2025

**Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio**